



**Identificativo:** LU20120130069VAA  
**Data:** 30-01-2012  
**Testata:** IL SOLE 24 ORE  
**Riferimenti:** NORME E TRIBUTI - LA GUIDA PRATICA ALLE LIBERALIZZAZIONI

#### CLAUSOLE VESSATORIE

#### **POSSIBILE FAR VAGLIARE I CONTRATTI ALL'ANTITRUST**

*Angelo Busani*

Il decreto legge su liberalizzazioni e concorrenza introduce una nuova forma di tutela contro le cosiddette «clausole vessatorie» contenute nei contratti di cui sia parte un consumatore.

In linea generale, sono definite «vessatorie», in base al Codice del consumo (decreto legislativo 206/2005, articolo 33), «le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto». Con la precisazione, dunque, che la vessatorietà non attiene alle condizioni economiche definite nel contratto, ma all'equilibrio contrattuale. Infatti, la valutazione del carattere vessatorio della clausola «non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, nè all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile» (articolo 34 del Codice del Consumo). Quanto all'individuazione concreta delle clausole vessatorie, il Codice del consumo ne contiene una duplice elencazione:

- a) quella lunghissima (dalla lettera «a» alla lettera «v») dell'articolo 33, comma 2, che definisce nulle le clausole che «si presumono vessatorie fino a prova contraria» (ad esempio è ammessa la prova che la clausola è stata oggetto di specifica negoziazione, ciò da cui deriva il suo carattere non vessatorio e quindi la sua validità);
- b) quella che definisce nulle senza eccezione (articolo 36) alcune clausole che recano uno squilibrio tra i contraenti ritenuto evidentemente gravissimo dal legislatore (ad esempio, la clausola che escluda o limiti le azioni del consumatore nei confronti del professionista in caso di inadempimento totale, parziale o inesatto da parte del professionista).

Il decreto legge 1/2011 interviene dunque in questa materia disponendo che:

- a) le imprese interessate hanno facoltà di interpellare preventivamente l'Autorità garante della concorrenza e del mercato perché sia valutata l'eventuale vessatorietà delle clausole che le imprese stesse intendono utilizzare nei rapporti commerciali con i consumatori; in caso di pronuncia di non vessatorietà da parte dell'Autorità, queste clausole potranno dunque essere liberamente utilizzate;
- b) per le clausole su cui l'Autorità non abbia emesso una pronuncia di non vessatorietà, può essere promossa presso l'Autorità stessa (d'ufficio o su denuncia delle associazioni o dei consumatori) una procedura volta a far dichiarare, da parte dell'Autorità, la vessatorietà delle clausole che siano inserite nei contratti tra professionisti e consumatori e che si concludano mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari;
- c) nel caso di adozione di questo provvedimento che accerta la vessatorietà della clausola, la pronuncia dell'Autorità è diffusa mediante pubblicazione in una sezione del sito internet dell'Autorità, sul sito internet dell'operatore che aveva adottato la clausola ritenuta vessatoria e mediante ogni altro mezzo ritenuto opportuno in relazione all'esigenza di informare compiutamente i consumatori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

#### **LA NORMATIVA**

Codice del consumo

Sono «vessatorie» quelle clausole che determinano un significativo squilibrio di diritto ed obblighi a carico del consumatore

#### **Le modifiche al Codice del Consumo**

##### 01|LA VALUTAZIONE DEI CONTRATTI

L'Antitrust, previo accordo con le associazioni di categoria, d'ufficio o su denuncia dei consumatori interessati, può dichiarare la vessatorietà delle clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori che si concludono con adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari

##### 02|L'INTERPELLO PREVENTIVO

Le imprese interessate possono interpellare preventivamente l'Autorità sulla vessatorietà delle clausole che intendono utilizzare nei rapporti commerciali con i consumatori. Le clausole non ritenute vessatorie non possono essere successivamente valutate dall'Autorità



---

Il Sole 24 ORE S.p.a. - © Tutti i diritti riservati